

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N</sup> 1849

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PICCHIONI, PICCOLI FLAMINIO, MANNINO, BIANCO,  
MASTELLA, FELICI, AMALFITANO, GIORDANO, ZOLLA,  
SANESE, ORIONE, ZUCCONI, CICCARDINI, MORAZZONI,  
GORIA GIOVANNI GIUSEPPE, QUARENghi VITTORIA,  
CARELLI, SABBATINI**

*Presentata il 10 novembre 1977*

### Disciplina delle attività musicali

ONOREVOLI DEPUTATI — La straordinaria dinamica che ha caratterizzato lo sviluppo dell'attività musicale nel nostro paese, soprattutto in questi ultimi anni, legittima la domanda sulla qualità di risposta eventualmente offerta da un riassetto legislativo che fosse intervenuto soltanto due-tre anni addietro probabilmente oggi ne staremmo denunciando l'inadeguatezza e i limiti derivanti dall'aver codificato l'esistente, ignorando il divenire. La musica in Italia e per riconoscimento unanime in espansione quantitativa ed anche qualitativa. Si fa cioè più musica ed in genere a migliore livello, i conservatori si moltiplicano, le sale da concerto ed i teatri d'opera registrano sempre più frequentemente l'« esaurito » protagonisti principali di questo boom sono i giovani

Tutto bene dunque! Solo apparentemente discende questa risposta dalle premesse enunciate, perché, e non sembri un paradosso, proprio l'inadeguatezza dell'offerta musicale rispetto alla crescente vivacità della domanda, ha esaltato le carenze di fondo dell'organizzazione musicale esistente nel nostro paese, in cui le annose incrostazioni strutturali sono riuscite a vanificare i continui e non indifferenti interventi finanziari dello Stato — oggi vicino ai 100 miliardi annui senza contare le risorse locali — comprimendo le possibilità di estendere la partecipazione musicale a più consistenti masse della collettività nazionale.

Si è posta pertanto l'esigenza, di una nuova e più moderna regolamentazione della vita musicale che si configuri, come « legge-quadro » in cui si prevedono i prin-

cipi e le finalità che lo Stato vuole perseguire con la diffusione della cultura musicale nel paese, i mezzi finanziari necessari e gli strumenti operativi più idonei a tale scopo

Siamo infatti consapevoli che è vano credere nel potere miracolistico di una legge che disciplini il « tutto per il meglio » sono gli uomini che possono garantire certi risultati. La visione panoramica dei risultati conseguiti dalle nostre istituzioni musicali ci conferma che le legislazioni inadeguate influenzano in misura irrilevante, laddove al vertice delle istituzioni siano preposte le persone giuste, laddove sovrintendenti e direttori artistici, dotati di spiccate qualificazioni nell'ambito della gestione della musica, siano in grado di fare comprendere la tipicità di un discorso che si farebbe sterile e controproducente se imbavagliato dalla demagogia, vessato dalla ferocia sindacale, insabbiato nell'immobilismo burocratico

Da tali considerazioni discende la seguente proposta di legge che è una sorta di « terminale » del dibattito culturale che si è ampiamente svolto nella società e nel quale sono convenuti dalle più diverse provenienze istanze e sperimentazioni, verifiche ed impulsi che hanno consentito, dopo una opportuna sedimentazione di idee e di intuizioni, di offrire oggi prospettive concrete di attendibilità e ragionevolezza

Detta proposta si pone in linea con la nostra concezione dei rapporti tra cultura e società. Essa delinea un'ipotesi di riassetto legislativo delle attività musicali nell'ambito dell'autonomia della cultura. Per questo rifiutiamo ogni ipotesi di dirigismo culturale, verticistico e burocratico. Per questo intendiamo garantire il pluralismo delle esperienze e creazioni musicali, e per questo indichiamo strumenti legislativi che diano a tale principio valore reale ed effettivo, e non teorico o nominalistico

In questa ottica va inquadrata la nostra proposta. Essa è un'ipotesi incentrata sulle competenze da attribuire agli enti locali, alle regioni, allo Stato ed agli operatori culturali in base allo schema seguente

a) gli enti pubblici locali partecipano alla gestione delle iniziative musicali finanziate dallo Stato, concorrendovi in via ordinaria con propri contributi. In particolare, assicurano la presenza obbligatoria dei propri rappresentanti negli organi gestionali delle istituzioni nazionali di musica, dei

teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali,

b) l'Ente Regione coordina e pianifica i programmi musicali per il territorio di competenza, attuando tale finalità attraverso la diretta partecipazione degli operatori e delle strutture musicali operanti nel territorio,

c) lo Stato finanzia direttamente gli operatori e coordina le varie regioni al fine di garantire uno sviluppo culturale omogeneo per l'intero territorio nazionale, onde evitare che un processo di decentramento irrazionale si traduca nell'inevitabile provincializzazione e ghettizzazione della cultura musicale nel nostro paese,

d) gli operatori (strutture) promuovono e realizzano i programmi musicali, sulla base dei piani regionali e nazionali di programmazione della musica, ma nel pieno rispetto delle scelte artistiche ed operative

Con questo schema si ipotizza 1) la pubblicizzazione dei controlli sui finanziamenti statali, 2) il superamento del sistema attuale che limita praticamente ai centri urbani la distribuzione delle singole manifestazioni musicali, per diffonderle nell'intero territorio nazionale, 3) la salvaguardia dell'autonomia artistica degli operatori nella convinzione che solo garantendo il pluralismo, e quindi la libertà culturale, si può pervenire ad una crescita culturale reale della nostra collettività. Certo a questo deve corrispondere, data la preminente contribuzione statale ed il rilevante interesse pubblico di tali attività, la presenza, quantitativamente e qualitativamente significativa a livello decisionale, degli enti pubblici locali come espressione del momento partecipativo delle collettività alla vita culturale del nostro paese

Due aspetti ci sembra rendano inoltre la presente proposta meritevole di considerazione: il primo, che per la prima volta si dà adeguata rilevanza al momento meridionalistico, nel senso che si prevede un'ipotesi di finanziamento contingentato per le regioni prive di strutture musicali, il secondo, che per l'educazione musicale ogni momento di attività deve essere elaborato e definito in una contestualità di iniziative e di strumenti, pena la sua vanificazione

*Pluralismo operativo*

La legge così ipotizzata si configura come un provvedimento che sia la concreta emanazione di uno Stato democratico, che esalti il momento partecipativo nelle varie fasi di elaborazione programmatica, che assicuri e garantisca l'autonomia operativa delle strutture musicali, unica e reale condizione per l'evoluzione culturale della collettività.

Difficilmente agibile sarebbe infatti un sistema in cui la concezione del pluralismo si esaurisse nella partecipazione e nel confronto all'interno delle strutture pubbliche, mentre le iniziative private si configurassero solo in termini di supplenza, lasciando all'ente pubblico locale la discrezionalità della loro valorizzazione ed utilizzazione.

L'adescante prospettazione delle attività musicali come servizio sociale « aperto » ed una malintesa concezione della gestione sociale, aprirebbero di fatto la strada alla rigida egemonia pubblica e politica sulla vita musicale.

Conseguenza di ciò sarebbe non l'affermazione di una visione pluralistica del nostro settore, bensì una sorta di « pluralismo controllato », in cui cioè gli spazi autonomamente agibili dai soggetti non pubblici, verrebbero ad essere di fatto privati di ogni sostegno e consistenza.

Questo non vuol dire l'esaltazione dello spontaneismo, peraltro non privo di significato e di importanza per chi non crede in operazioni di colonialismo musicale, ovvero di imposizione verticistica, in quanto l'esperienza scaturita dai 10 anni di operatività della legge n. 800, ci fa affermare in pieno convincimento l'opportunità di prevedere forme di aggregazioni operative, prima fra tutte quella del coordinamento a livello locale, senza le quali la spesa pubblica per il settore sarebbe scarsamente produttiva ai fini primari del coinvolgimento della più vasta massa possibile di collettività nazionale al fatto musicale.

*Regionalizzazione delle attività musicali*

Noi respingiamo la posizione di chi riduce in termini di dicotomia i rapporti tra Stato e Regioni nel campo della musica e la nostra ipotesi di riassetto sopra delineata delle sue basi essenziali, fa giustizia di una tale visione.

Del resto con la recente attuazione della « 382 », in mancanza di un riferimento specifico nell'articolo 117 della Costituzione si è cercato di creare la possibilità di rimediare affermando che, pure nel presupposto di una indivisibile area culturale del paese, una distinzione si possa compiere tra competenze statali e regionali in base al livello di interesse. Tale distinzione è però accettabile solo nell'ambito di un rigoroso asse unitario in grado di garantire una prassi culturale ed una struttura organizzativa quanto più possibile omogenea per tutto il paese. Ne consegue la necessità di lasciare allo Stato le competenze nel determinare i criteri generali da perseguire, l'entità degli investimenti da disporre, il coordinamento e la programmazione della politica culturale da attuare, nonché un rapporto diretto con gli organismi operativi, la cui attività non può essere determinata esclusivamente dalla volontà del potere locale.

Tale potere infatti può essere non solo operativamente inidoneo ed organizzativamente vischioso, ma anche politicamente scorretto ed ideologicamente settario.

Da qui le ragioni per cui, riservando allo Stato alcune competenze, è opportuno conservare ad esso il compito di promuovere, sia pure con mano flessibile, la politica culturale del paese e di coordinare, con meccanismi garantistici, le varie esigenze contro la possibile sottomissione della politica culturale a quelle delle alleanze locali.

Se infatti la delega alle regioni degenerasse in un puro problema di potere più che di contenuti, in nuove strutture amministrative più che in nuove ricerche culturali, in pretese di esclusività, scritte magari con l'inchiostro simpatico del pluralismo, più che in un corretto rispetto di tutte le opzioni in campo, in una sorta di sbarramento che impedisca non solo agli avversari di entrare, ma persino agli amici di uscire, se tutto questo si verificasse, il processo culturale democratico del paese conoscerebbe un momento di involuzione dalle conseguenze incalcolabili.

*Strutture*

Un altro aspetto caratterizzante la nostra proposta di legge è costituito dalla particolare considerazione riservata alle strutture musicali di più ridotta dimensione rispetto alle istituzioni nazionali di musica, ma lar-

gamente benemerite per quanto concerne il loro apporto alla crescita ed allo sviluppo della cultura musicale, soprattutto nei centri minori. Tali organismi (teatri di tradizione, istituzioni orchestrali, società di concerti, ecc.) rappresentano il vero tessuto connettivo della vita musicale nel nostro paese.

Per le società di concerto va detto che hanno raggiunto mete di assoluto rilievo.

La prima e più importante pertiene alla qualità, al tono, al livello artistico delle stagioni concertistiche, dei *festivals*, delle rassegne. Chi ricorda i programmi presentati al vaglio della Commissione centrale per la musica nei primi anni del suo funzionamento (1968, 1969 e 1970) e li raffronta con quelli proposti negli ultimi esercizi non può non sottolineare il grande salto qualitativo che si è attuato.

Il miglioramento riguarda l'assetto della stagione nel suo insieme, l'articolazione dei singoli programmi, la presenza degli interpreti più idonei a dar voce a questo o quel genere o autore, la valorizzazione del nostro repertorio e dei nostri concerti. I « cortelloni » presentati ai propri pubblici dall'Accademia Filarmonica Romana, dall'Unione Musicale di Torino, dagli Amici della Musica di Palermo, dagli Amici della Musica di Perugia, dalla Società Aquilana « Barattelli » e da diverse altre Associazioni hanno un respiro artistico europeo, e reggono tranquillamente il confronto con i calendari delle più celebrate Associazioni d'Oltralpe. Questo affinamento non riguarda solo gli organismi più noti per anzianità di servizio, cui un'ininterrotta milizia ha consentito di registrare un *modus operandi* in cui si fondono sensibilità, esperienza e competenza. Il miglioramento qualitativo e un fenomeno generale di crescita, ha toccato anche società di più recente istituzione o ricostituzione, come dimostrano i programmi, che sono frutto di ricerca e conoscenza, oltre che, in negativo, la progressiva diminuzione di quelle stagioni confezionate, per dirla in gergo, con « concerti d'agenzia », la cui genericità è comprovata da programmi ed interpreti facilmente intercambiabili.

Questa lievitazione qualitativa, questa attenzione ai fatti singoli e concreti dell'arte musicale, ha origine, a nostro giudizio, nella maggior conoscenza reciproca delle iniziative che i responsabili delle singole istituzioni hanno acquisito, grazie all'inten-

sificazione dei rapporti di scambio che l'associazionismo nazionale ha reso più agevole. Ma altrettanto importante si è rivelato, a tal fine, un fenomeno indotto, messo in moto dalla legge 800, per cui la Commissione centrale per la musica ha proposto l'entità dei contributi statali da corrispondere alle varie associazioni avendo presente, insieme agli altri elementi contemplati dalla legge, il valore artistico-culturale dei programmi presentati. Ciò ha stimolato la competitività tra le varie associazioni, un'informazione più approfondita a vantaggio dei singoli organismi, scambi diretti ed assunzioni di esperienze.

Ed ha contribuito ad elevare il livello di competenza dei responsabili artistici delle istituzioni stesse. Alla testa delle quali si individuano oggi, in numero non piccolo e con autorità crescente, operatori culturali di solida professionalità. Tra essi si sono inseriti, in diverse sedi, anche i musicisti, contraddicendo una tradizione ed un pregiudizio che per secoli li ha visti confinati alle sole attività « pratiche », secondo la terminologia medievale e rinascimentale, cioè all'esercizio diretto dell'arte, escludendo che essi potessero partecipare come soggetti responsabili al governo dei beni musicali.

Un altro connotato del nuovo sviluppo della cultura musicale in Italia attiene al moltiplicarsi delle iniziative, una semina-gione che sta portando frutti in ogni parte della Penisola. Sulla carta geografica musicale 1977 non sono più presenti solo i nomi delle maggiori città. Ad essi sono stati aggiunti i nomi di numerosi centri minori, molti dei quali avevano dimenticato gli aspetti genuini di una cultura autoctona locale e li avevano surrogati esclusivamente con quelli dei moderni mezzi di comunicazione.

Il primo sorgere di una diversa forma di cultura, costituita dal contatto diretto con opere che appartengono al grande patrimonio della nostra civiltà artistica, sta a significare che in quei centri e intervenuta una maturazione umana e sociale. Se a Pamparato a Varallo, a Sondalo, a Spilimbergo, a Vallecorsa, ad Altamura, a Pescasseroli, ad Introdacqua, a Bisacquino, a Porto Torres, si avviano iniziative per effettuare in modo organico e continuativo stagioni di concerti, la redditività culturale dell'operazione va ben oltre i termini quantitativi dei risultati, indicando l'esisten-

za di nuove convergenze e di fresche volontà operative

Mentre il moltiplicarsi di iniziative in centri urbani in parte già serviti da istituzioni collaudate, va nella direzione di un articolato differenziarsi di pubblico e di programmi all'interno di comprensori civili in cui coesistono, fianco a fianco, gruppi le cui esigenze di beni musicali risultano diversamente articolate, del resto è noto che in ogni raggruppamento umano possono coesistere fasce di cultura diacroniche e persino divergenti. Perciò e su una linea naturale di sviluppo che, per citare un'esempio, in una città vitale qual'è Bari, la « crescita » musicale avvenuta nell'ultimo decennio ha reso possibile la costituzione — accanto ad enti ormai classici quali la Fondazione Piccinni e l'Accademia Polifonica Barese — di nuovi organismi, tra cui l'Orchestra Sinfonica di Bari e la Camerata Musicale Barese.

Le dieci istituzioni concertistico-orchestrali, quella dell'amministrazione provinciale di Bari, la Haydn di Trento e Bolzano, l'Adem di Firenze, l'Angelicum e i Pomeriggi Musicali di Milano, l'Orchestra da Camera di Padova, l'Ente Orchestra Sinfonica Siciliana di Palermo, l'Orchestra di San Remo, l'Orchestra Sinfonica Abruzzese dell'Aquila e l'Orchestra Stabile dell'Emilia-Romagna di Parma (con i 1000 concerti annui), da qualche tempo tendono ad uscire dal guscio della propria sede istituzionale e moltiplicano le iniziative e collaborano con altre istituzioni, concertistiche e non.

Per alcune di esse le iniziative di decentramento dell'attività in differenti centri urbani sono connotati istituzionali. L'orchestra sinfonica Haydn di Trento e Bolzano, per esempio, frammezza alle stagioni effettuate nelle due città in cui ha sede, un'attività itinerante. Essa ha ripetutamente presentato i propri programmi in cinquanta centri della regione Trentino-Alto Adige, ed ogni anno ne tocca almeno trenta, tra città e paesi. Istituzionale non è invece, ma frutto di un disegno elettivo, l'attività decentrata svolta dall'Orchestra da Camera di Padova, che nel 1974 ha « distribuito » oltre cento concerti nei capoluoghi e in centri minori delle province venete di Padova, Verona, Vicenza e Treviso.

Le benemeritenze dei teatri di tradizione sono testimoniate dalla validità delle programmazioni, alcune delle quali a livello enti lirici, dalla contenuta gestione dei costi

di esercizio, dal carattere promozionale delle rispettive attività. Per tali teatri si prevede la creazione di strutture artistiche e la collaborazione con le istituzioni concertistico-orchestrali.

I teatri di tradizione, che dovranno diventare le strutture base iniziali nelle regioni prive di organismi operativi, avvalendosi delle istituzioni concertistico-orchestrali e sempreché risultino dotati di organi direttivi ed artistici, dato che in caso contrario nulla giustificherebbe la loro distinzione dalle stagioni liriche ordinarie, i teatri di tradizione, dicevamo, realizzano oggi oltre 300 recite operistiche all'anno, di cui 280 organizzate con il concorso finanziario dello Stato.

Delineate le finalità della seguente proposta di legge, passiamo ora ad illustrarne l'articolazione, il cui presupposto (articolo 1) risiede nel principio che le attività sono « un bene culturale di interesse sociale », finanziato dallo Stato (articolo 1).

Definite le attribuzioni dello Stato, regioni, enti locali e organismi operativi (articolo 2) sulla base dei contenuti sopra indicati, la proposta di legge individua in una Commissione nazionale (articoli 3 e 4) e in Commissioni regionali (articoli 5 e 6), rappresentative delle forze politiche e delle organizzazioni di categoria professionali e sindacali, gli organi di indirizzo generale e territoriale per assicurare la più ampia irradiazione delle manifestazioni, in modo da interessare al fatto musicale larghe fasce di cittadini e non soltanto quelle di singoli centri urbani e da evitare inutili e dispendiosi doppiamenti di attività.

I soggetti chiamati a realizzare l'attività sono distinti (articolo 7) in strutture stabili, semistabili (articolo 9), associazioni concertistiche ed altri (articolo 10). La distinzione tra stabili e semistabili risiede nella sussistenza o meno delle strutture necessarie (teatri, complessi strumentali, corali, di balletto, personale tecnico ed amministrativo) per realizzare in proprio tutti i generi di manifestazioni musicali. Gli articoli 8 e 9 ne prevedono l'organizzazione interna, giuridica e funzionale. Stato giuridico ed economico del personale dipendente dagli organismi stabili (articolo 8-bis) sono disciplinati nell'ambito delle normative degli enti pubblici non economici. Agli stabili fanno capo altresì appositi centri di formazione professionale (articolo 8-ter) per la creazione di nuovi quadri artistici e tecnici.

Di particolare significato e novità rispetto alla precedente regolamentazione legislativa è quanto previsto dall'articolo 9, il quale affida ai teatri di tradizione ed alle istituzioni concertistico-orchestrale compiti di reciproca collaborazione e una precisa e ben individuata configurazione giuridica ed organizzativa.

Tra gli altri soggetti abilitati alla realizzazione delle manifestazioni musicali, una particolare considerazione è riservata (articolo 10, secondo comma) a quegli organismi concertistici che diano serie garanzie per continuità di gestione, livello delle produzioni e presenza di direzione artistica. Questi organismi hanno in sostanza funzione pilota di assistenza e consulenza per le altre società di concerti di più contenuta dimensione.

Circa i finanziamenti, essi sono gestiti dallo Stato (articolo 11) e se ne prevede la tempestiva assegnazione, l'abolizione delle liberatorie, sostituite da dichiarazioni notarili e la diretta responsabilità da parte degli assegnatari.

L'esigenza di un fattivo intervento degli enti locali nella vita musicale deve essere attestata oltre che dalla partecipazione alla gestione anche da un concreto sostegno finanziario e perciò si prevede (articolo 13) che ciascun assegnatario di finanziamenti

dimostri di aver ottenuto *in loco* contributi non inferiori al 10 per cento dei finanziamenti statali. Per le regioni è previsto un fondo regionale alimentato da contributi locali e, per quelle che sono sedi di organismi stabili o semistabili, da un ulteriore contributo costituito da un fondo massimo del 5 per cento sul fondo nazionale per incentivarne le relative attività.

Per la costituzione, l'ammodernamento e l'acquisizione di locali destinati alle attività musicali, le Regioni prevedono piani territoriali con possibilità di avvalersi di crediti privilegiati presso la Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito musicale (articolo 15), con dotazione di 10 miliardi da utilizzare anche per l'acquisto di strumenti e crediti di esercizio.

Seguono quindi dall'articolo 16 all'articolo 24 le norme transitorie e finali, comprendenti le disposizioni attuative della legge, l'individuazione delle strutture stabili, semistabili e degli organismi concertistici di particolare interesse. L'articolo 19 disciplina lo scioglimento degli Enti lirico-sinfonici, l'articolo 20 la sistemazione delle relative passività pregresse e l'articolo 21 la costituzione di un fondo pari al 5 per cento del fondo nazionale per la musica, da riservare alle regioni sprovviste di strutture stabili.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART 1

*(Finalità)*

Lo Stato considera le attività musicali un bene culturale di interesse sociale e ne garantisce la più ampia diffusione

Per lo sviluppo dell'educazione musicale intesa come strumento di promozione culturale e civile della collettività, per la conoscenza e la divulgazione del patrimonio musicale, per l'incentivazione della creazione e della ricerca musicale, per la realizzazione delle manifestazioni musicali, lo Stato e gli Enti pubblici territoriali assicurano adeguati finanziamenti

Lo Stato, le Regioni, gli Enti locali, avvalendosi delle strutture operative musicali, perseguono tali finalità sulla base delle attribuzioni di cui ai successivi articoli

## ART 2

*(Attribuzioni)*

Lo Stato eroga direttamente i finanziamenti ai soggetti pubblici e privati, ovvero con personalità giuridica pubblica o privata, che promuovono e realizzano iniziative di cultura musicale, coordina tra le Regioni le attività musicali, al fine di garantire uno sviluppo culturale omogeneo nell'intero territorio nazionale, promuove la diffusione della cultura musicale nelle scuole di ogni ordine e grado, cura, attraverso gli organismi radio-televisivi, l'irradiazione nazionale di manifestazioni musicali, assicura la presenza e la diffusione del patrimonio musicale italiano all'estero

Le Regioni promuovono il piano di coordinamento delle attività musicali nel territorio di competenza, assicurando anche attraverso le reti regionali della RAI-TV l'irradiazione territoriale delle manifestazioni musicali

Gli Enti locali partecipano alla gestione delle iniziative musicali finanziate dallo Stato. Detta partecipazione è obbligatoria per gli Enti lirici, i teatri di tradizione e le Istituzioni concertistico-orchestrale

Gli organismi operativi pubblici e privati promuovono le iniziative musicali nel-

l'ambito delle finalità previste dalla presente legge, realizzando programmi musicali in armonia con il piano di coordinamento regionale di cui al secondo comma del presente articolo

Lo Stato e le Regioni realizzano le finalità loro demandate dalla presente legge avvalendosi rispettivamente di una Commissione nazionale per la musica e di Commissioni regionali per la musica, previste dai successivi articoli

### ART 3

*(Commissione nazionale per la musica)*

Per l'esame dei problemi generali concernenti la vita musicale è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la commissione nazionale per la musica

La commissione nazionale per la musica è presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo o per sua delega dal Sottosegretario di Stato dello stesso Dicastero e si articola su due sezioni una per le questioni dell'educazione musicale, l'altra per quelle delle manifestazioni musicali

La sezione per l'educazione musicale è costituita di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, ma svolge la sua attività nell'ambito del Ministero del turismo e dello spettacolo, ed è composta da

a) il direttore generale dello spettacolo,

b) due docenti di scienza dell'educazione designati dal Ministero della pubblica istruzione,

c) due esperti di educazione musicale, designati dal Ministero della pubblica istruzione,

d) quattro rappresentanti della commissione nazionale per la musica — sezione per le manifestazioni musicali — da questa designati fra i suoi componenti

La sezione per le manifestazioni musicali è composta da

a) il direttore generale dello spettacolo,

b) un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse,

c) tre rappresentanti dei comuni, designati dall'ANCI,

d) un rappresentante delle Province, designato dall'UPI,



e) quattro rappresentanti degli operatori musicali e dello spettacolo, designati dall'Associazione generale italiana dello spettacolo,

f) sei rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo, tra cui due rappresentanti dei musicisti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale,

g) due rappresentanti della sezione per l'educazione musicale, da essa designati fra i membri della stessa di cui alle lettere b) e c)

I membri della Commissione possono essere sostituiti da supplenti designati e nominati con le modalità dei membri effettivi

La Commissione nazionale è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e i suoi membri durano in carica tre anni

Le riunioni della Commissione sono valide, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei suoi componenti, in seconda convocazione con la presenza della metà degli stessi

Entro tre mesi dall'insediamento la commissione predispone il proprio regolamento, per disciplinare anche il numero delle convocazioni annuali e la previsione dei gruppi di lavoro

#### ART 4

*(Attribuzioni della commissione nazionale per la musica)*

La commissione nazionale per la musica ha le seguenti attribuzioni

1) per la sezione dell'educazione musicale

a) delineare un piano di sviluppo dell'educazione musicale della collettività attraverso la scuola, le istituzioni musicali e gli organismi radio-televisivi e sviluppare le modalità degli interventi nei vari settori,

b) favorire le iniziative che mirano a collegare in modo organico l'educazione musicale nelle scuole con le attività musicali svolte da enti ed istituzioni musicali,

c) elaborare i principi di ordine didattico ed artistico per la formazione dei musicisti, in rapporto alle esigenze di tipo

professionale che le attività musicali pongono in essere,

*d)* dare impulso a tutte le iniziative che mirano allo sviluppo dell'educazione musicale ed allo svolgimento della formazione professionale nei settori delle attività musicali,

2) per la sezione delle manifestazioni musicali

*a)* predisporre il piano nazionale triennale per la programmazione e lo sviluppo delle attività musicali, curando la rispondenza dei risultati artistici ed organizzativi realizzati in ciascuna Regione con gli obiettivi fissati nel piano di programmazione nazionale,

*b)* predisporre il piano di ripartizione percentuale del fondo nazionale per la musica fra le varie attività musicali (Istituzioni nazionali di musica, teatri di tradizione, istituzioni concertistico-orchestrali, società di concerti, iniziative autogestite e sperimentali, organismi che promuovono stagioni liriche ordinarie, attività di balletto, festival ed attività culturali), sulla base di piani triennali regionali,

*c)* assegnare i finanziamenti agli organismi operativi di cui al quarto comma del precedente articolo 2 sulla base dei programmi regionalmente delineati e coordinati,

*d)* assicurare il coordinamento tra le varie Regioni e tra le diverse attività musicali nelle stesse programmate, favorendo forme di cooperazione interregionale tra le associazioni concertistiche, gli scambi di interi spettacoli, materiali ed artisti, anche a livello di coproduzioni,

*e)* predisporre un piano organico di intesa con le Regioni — per la creazione di strutture musicali (teatri, auditori, complessi artistici) in quelle regioni che ne siano prive o in cui risultino insufficienti,

*f)* stabilire la quota parte del fondo nazionale che sulla base dei piani di programmazione regionale dovrà essere riservata in ciascuna Regione alle attività promozionali e dalle iniziative di aggregazione e di ricerca,

*g)* elaborare ogni biennio il piano per la diffusione della cultura musicale all'estero,

*h)* favorire ogni altra iniziativa comunque intesa alla più ampia irradiazione

delle manifestazioni musicali in tutto il territorio nazionale, anche attraverso il finanziamento di trasferte all'interno di complessi orchestrali, corali e di danza delle strutture stabili, semistabili e della RAI-Radio-televisione italiana,

2) disciplinare la materia delle scritture e delle assunzioni del personale artistico (cantanti, concertisti solisti, direttori d'orchestra, registi, scenografi, coreografi e ballerini solisti) in modo da assicurare la funzionalità del servizio

Le determinazioni della Commissione nazionale per la musica, sono rese esecutive con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo

#### ART 5

*(Commissione regionale per la musica)*

Per favorire la partecipazione delle realtà sociali ed istituzionali interessate, per lo esame dei problemi generali concernenti la vita musicale e per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge e istituita presso ogni Regione una commissione regionale per la musica

Detta commissione, le cui determinazioni sono rese esecutive con provvedimento del presidente della Giunta regionale, è composta da

a) il presidente della Giunta regionale o dall'assessore ai beni culturali e istruzione pubblica, che la presiede,

b) tre rappresentanti del consiglio regionale, uno dei quali della minoranza, designato dal consiglio medesimo

c) due rappresentanti di comuni designati dall'ANCI,

d) un rappresentante delle province designato dall'UPI,

e) tre rappresentanti degli operatori musicali e dello spettacolo designati dall'Associazione generale italiana dello spettacolo,

f) cinque rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo, tra cui due rappresentanti dei musicisti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale

La Commissione è nominata con decreto del presidente della Giunta e i suoi membri durano in carica tre anni

Per le modalità e il numero delle convocazioni, per la validità delle riunioni, nonché per l'andamento dell'attività della commissione regionale, valgono le disposizioni previste dal precedente articolo 3 per la commissione nazionale per la musica

#### ART 6

*(Attribuzioni delle commissioni regionali per la musica)*

Le commissioni regionali per la musica hanno le seguenti attribuzioni, relative a ciascun territorio di competenza

a) predisporre la relazione programmatica delle manifestazioni musicali che, sulla base dei programmi di attività presentati dagli organismi operativi di cui al quarto comma dell'articolo 2, possono essere realizzate nel triennio successivo,

b) coordinare le iniziative musicali finanziate dallo Stato e dagli enti locali, favorendo le aggregazioni operative,

c) promuovere il decentramento e la diffusione territoriale delle attività musicali, avvalendosi soprattutto delle reti regionali della RAI-TV,

d) formulare proposte per la creazione di strutture operative (teatri, auditori, complessi orchestrali, teatri di tradizione, ecc) da inoltrare al Ministero competente,

e) incentivare le attività promozionali e di sperimentazione nelle scuole, nelle università e presso ogni organismo in cui si articola la vita sociale e culturale della collettività,

f) assegnare i contributi localmente stanziati nei bilanci regionali, nonché la quota parte del fondo nazionale per le iniziative di promozione, di sperimentazione, di ricerca e per l'acquisto di pianoforti e clavicembali a favore delle strutture semi-stabili e delle associazioni concertistiche

#### ART 7

*(Organismi per la realizzazione delle attività musicali)*

Per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge, le attività musicali liriche, concertistiche, corali, bandistiche e di balletto sono prodotte e realizzate da

a) strutture musicali stabili,

- b) strutture musicali semistabili,  
 c) associazioni concertistiche di cui al secondo comma dell'articolo 10,  
 d) altri soggetti non aventi scopo di lucro con personalità giuridica pubblica o privata

Possono altresì promuovere e realizzare manifestazioni musicali, ai fini di cui alla presente legge, enti, società, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro

Le strutture musicali stabili, semistabili, le associazioni concertistiche di cui al secondo comma dell'articolo 10 e gli altri soggetti di cui al presente articolo hanno il compito precipuo di assicurare la più ampia diffusione della cultura musicale nel territorio regionale in cui agiscono, secondo i programmi formulati dalle Commissioni regionali per la musica ed in armonia con il piano nazionale per la musica, tenendo anche presenti le località della Regione prive di iniziative musicali, favorendone il sorgere e l'autonomo sviluppo

#### ART 8

*(Natura giuridica ed organizzazione delle strutture musicali stabili)*

Sono stabili quegli organismi che svolgano attività musicale con carattere di continuità e che siano dotati delle strutture operative (teatri, complessi orchestrali, corali, di balletto, personale tecnico ed amministrativo) necessarie per produrre in proprio i diversi generi di manifestazioni musicali

Le strutture musicali stabili hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo

Dette strutture sono rette da un consiglio di amministrazione nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo, composto dal presidente, dal direttore generale, dal direttore artistico e da 14 membri di cui tre in rappresentanza della Regione, tra cui uno della minoranza, tre in rappresentanza del consiglio comunale della città ove ha sede la struttura musicale stabile, tra cui uno della minoranza, uno in rappresentanza delle amministrazioni provinciali site nella Regione, tre in rappresentanza dei lavoratori dello spettacolo e due ciascuno dei musicisti e degli operatori musicali e dello spettacolo

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni che gli sono delegate dal consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione delibera i programmi di attività, i bilanci preventivi e consuntivi annuali, lo statuto, il regolamento del personale e gli atti ordinari e straordinari relativi al patrimonio della struttura musicale stabile

Il Presidente della struttura musicale stabile e di diritto il sindaco della città ove ha sede la struttura

Alla direzione dell'attività della struttura musicale stabile è preposto un direttore generale nominato per la durata di quattro anni dal Ministro del turismo e dello spettacolo, su designazione del consiglio del comune in cui ha sede l'Istituzione stabile, sentita la commissione regionale per la musica

Al direttore generale compete la adozione di tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'attività della struttura musicale stabile

Il consiglio di amministrazione i cui membri durano in carica quattro anni, nomina per lo stesso periodo un direttore artistico scelto tra musicisti e musicologi con il compito di coadiuvare il direttore generale nella formulazione dei programmi artistici e nella realizzazione degli stessi

Entro sei mesi dalla data del decreto di nomina il consiglio di amministrazione elabora lo statuto del teatro — nel cui ambito dovranno essere disciplinate funzioni e compiti del segretario generale — e il proprio regolamento da sottoporre all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo, trascorsi novanta giorni senza pronuncia, lo statuto ed il regolamento si intendono approvati

Analogamente nel caso in cui il consiglio di amministrazione non provveda agli adempimenti del comma precedente nei termini stabiliti, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede d'ufficio entro novanta giorni

L'amministrazione delle strutture musicali stabili è sottoposta al controllo di un collegio di revisori dei conti, che effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri contabili, esamina

il bilancio di previsione e il conto consuntivo, redigendo apposite memorie ed esegue verifiche di cassa

Il collegio dei revisori è nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è costituito da tre membri designati rispettivamente dal Ministero del turismo e dello spettacolo, dal Ministero del tesoro, tra funzionari delle rispettive amministrazioni, e dalla Giunta regionale, tra gli iscritti nell'albo dei revisori dei conti

I revisori dei conti assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione

Il riconoscimento delle strutture musicali stabili è disposto in base ai requisiti fissati dalle norme di attuazione di cui all'articolo 16

In ogni Regione, su proposta della Commissione regionale per la musica, sentita la commissione nazionale per la musica, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo può essere istituita una struttura musicale stabile per lo svolgimento delle attività musicali

#### ART 8-bis

##### (Regolamento del personale)

Lo stato giuridico ed economico del personale dipendente dalle strutture musicali stabili è disciplinato nell'ambito della normativa generale prevista per i dipendenti da Enti pubblici non economici

Entro sei mesi dalla data di decreto di nomina dei rispettivi consigli di amministrazione, le strutture musicali stabili devono trasmettere per l'approvazione al Ministero del turismo e dello spettacolo l'organico del personale e il regolamento, trascorsi sessanta giorni senza pronuncia, organico e regolamento si intendono approvati

Analogamente, nel caso in cui la struttura musicale stabile non provveda agli adempimenti del comma precedente nei termini stabiliti, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede d'ufficio entro sessanta giorni

#### ART 8-ter

##### (Centri di formazione professionale)

Presso le strutture musicali stabili vengono istituiti o riconosciuti centri di formazione professionale, in relazione alle esi-

genze connesse alla preparazione di nuovi quadri artistici e tecnici nel settore lirico, sinfonico e della danza

Le norme relative alla abilitazione professionale degli allievi sono determinate con decreto del Ministro competente

Le spese relative al funzionamento dei centri saranno sostenute nell'ambito dei fondi regionali per l'istruzione professionale

#### ART 9

*(Natura giuridica e struttura degli organismi musicali semistabili)*

Sono semistabili quegli organismi che, pur provvisti di strutture operative (impianti e masse artistiche e tecniche) svolgono attività musicali

a) durante periodi limitati e conclusi in ciascun anno, b) non realizzano in proprio tutti i generi di attività musicali

Le strutture semistabili hanno personalità giuridica pubblica o privata, agiscono nell'ambito delle Regioni in cui hanno sede e sono retti sul piano amministrativo ed artistico da organi direttivi di cui fanno parte, secondo modalità e composizioni che possono variare in relazione anche con le configurazioni giuridiche e le tradizioni delle singole istituzioni, rappresentanti di Enti locali territoriali e di altri Enti pubblici

Le attività delle strutture musicali semistabili sono coordinate dalle rispettive commissioni regionali per la musica

Strutture musicali semistabili con prevalente attività lirica sono i teatri di tradizione. Essi hanno il compito primario di produrre, anche associandosi tra loro, spettacoli lirici e di balletto e di gestire le stagioni liriche nelle province in cui hanno sede e in quelle vicine prive di iniziative autonome

Strutture musicali semistabili con prevalente attività concertistica sono le Istituzioni concertistico-orchestrali. Esse hanno il compito primario di produrre concerti avvalendosi di organismi orchestrali sinfonici o da camera dipendenti, stabili o semistabili

Alle Istituzioni concertistico-orchestrali possono essere anche aggregati complessi corali con gli stessi caratteri di dipendenza e di stabilità o semistabilità



Le Istituzioni concertistico-orchestrali collaborano con i teatri di tradizione per lo espletamento dell'attività lirica

Il riconoscimento delle strutture musicali semistabili è disposto in base a requisiti fissati dalle norme di attuazione di cui all'articolo 16

In attesa della istituzione di strutture musicali stabili nelle Regioni che ne sono prive, alle strutture musicali semistabili sono riconosciute funzioni di particolare rilevanza nello sviluppo della cultura musicale delle Regioni medesime

#### ART 10

*(Enti, società, istituzioni ed associazioni per le attività concertistiche, liriche e di balletto)*

Attività musicali concertistiche, liriche e di balletto sono inoltre effettuate da Enti, società, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata, che non dispongano di strutture operative stabili o semistabili e che organizzino stagioni di concerti, festival, rassegne, concorsi, ecc

Nell'ambito dei soggetti di cui al presente articolo particolare considerazione è attribuita agli organismi concertistici che, dotati di una qualificata direzione artistica, assicurino per strutture operative, livello culturale delle programmazioni e continuità di gestione acquisiti di almeno 25 anni di esercizio, sette mesi di attività annui, con un minimo di 55 manifestazioni di esercizio finanziario

L'organizzazione delle rappresentazioni liriche ordinarie è affidata alle Amministrazioni comunali o provinciali, agli enti provinciali per il turismo, alle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, le quali si avvarranno della collaborazione operativa degli organismi musicali stabili o semistabili o di un'impresa lirica, scelta dall'elenco apposito esistente presso il Ministero del turismo e dello spettacolo

Le attività di cui ai precedenti commi del presente articolo sono coordinate dalla Commissione regionale per la musica territorialmente competente. Per le Istituzioni le cui iniziative si svolgono in più regioni o si estendono all'intero territorio nazionale, la Commissione nazionale per la musica provvede al relativo coordinamento

ART 11

*(Fondo nazionale per le attività musicali)*

Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti articoli, è istituito un fondo nazionale per le attività musicali il cui importo è iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire dall'esercizio finanziario 1977

Il fondo di cui al primo comma del presente articolo viene incrementato del 5 per cento annuo

Ove il fondo di cui sopra non venga interamente utilizzato, l'importo residuo viene accantonato per essere destinato allo stesso scopo nell'esercizio successivo

ART 12

*(Finanziamenti)*

Tutti i finanziamenti sul fondo di cui al precedente articolo sono assegnati entro il mese di dicembre per l'esercizio successivo con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la musica

I criteri per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al precedente comma, sono fissati entro il 31 marzo di ciascun anno per l'esercizio successivo, dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la musica

Gli assegnatari dei finanziamenti assumono la diretta responsabilità della gestione delle manifestazioni

L'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento verrà comprovata mediante dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo beneficiario dei finanziamenti, autenticata per atto pubblico. Detta dichiarazione ha valore certificatorio e liberatorio per la liquidazione dei finanziamenti concessi ai sensi della presente legge

I finanziamenti assegnati dallo Stato, ai sensi della presente legge, non concorrono a formare il reddito mobiliare degli organismi beneficiari

ART 13

*(Contributi locali)*

La concessione dei finanziamenti dello Stato di cui all'articolo precedente è subordinata alla dimostrazione da parte degli or-

organismi assegnatari, per ciascun esercizio finanziario, di contributi locali per un importo complessivo non inferiore al 10 per cento, assicurati dai comuni in cui hanno sede gli organismi medesimi

I comuni sono tenuti a mettere a disposizione degli organismi musicali stabili, semistabili e degli organismi concertistici di cui al secondo comma del precedente articolo 10, i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività, assicurando la agibilità e provvedendo alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, sono aggiunte le seguenti disposizioni

« all'articolo 20, dopo il n. 12) e aggiunto il seguente " n. 13) le forme pubblicitarie comunque effettuate, relative alle attività musicali finanziate dalla legge " »,

« all'articolo 33, dopo il n. 6) e aggiunto il seguente " n. 7) i manifesti e gli avvisi relativi alle attività musicali finanziate dalla legge " »

#### ART 14

##### *(Fondo regionale per la musica)*

In ogni regione è istituito un fondo regionale per la musica al fine di favorire, in armonia con le finalità della legge, particolari iniziative per la diffusione della cultura musicale nel territorio regionale

Il fondo regionale per la musica di cui sopra è costituito da

- a) contributi dell'ente regione sui fondi destinati alle attività culturali,
- b) contributi delle province, dei comuni e di altri enti ed organismi locali,
- c) ogni altro provento locale comunque destinato alle attività musicali

Limitatamente per le regioni in cui operano le strutture musicali stabili e semistabili, il fondo previsto dal presente articolo è altresì costituito da un contributo, fino ad un massimo del 5 per cento, sul fondo nazionale per la musica fissato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione nazionale per la musica

I contributi sul fondo regionale per la musica sono assegnati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la musica

ART 15

*(Credito teatrale musicale)*

In ogni regione la commissione regionale per la musica predispone il piano quinquennale per la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento o il restauro nel proprio territorio di locali destinati allo svolgimento di manifestazioni culturali musicali, da sottoporre all'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la musica.

Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente comma, nonché per favorire in tutte le forme tecniche più appropriate l'acquisto di strumenti musicali per concedere crediti di esercizio a lungo termine alle attività musicali finanziate, fatta eccezione per gli organismi stabili, e istituita presso la Banca nazionale del lavoro la sezione autonoma per il credito teatrale musicale, con personalità giuridica e gestioni distinte da quelle della banca predetta

Il fondo di dotazione della sezione e di lire 10 miliardi, di cui lire 8,5 miliardi apportati dallo Stato a lire 1,5 miliardi dalla Banca nazionale del lavoro, da erogare sotto forma di mutui a tasso agevolato ed a lungo termine

L'ordinamento e l'attività della sezione sono disciplinati da statuto da approvarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge con decreto dei Ministri per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART 16

*(Norme di attuazione)*

Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione nazionale per la musica, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme di attuazione

ART 17

*(Istituzioni musicali stabili di diritto pubblico)*

Per gli effetti delle norme di cui agli articoli 7 e 8, sono riconosciute, dalla data di entrata in vigore della presente legge le seguenti strutture musicali stabili istitu-

zione musicale di diritto pubblico, in sostituzione dell'Ente autonomo teatro comunale di Bologna, Teatro Pierluigi da Palestrina di Cagliari - istituzione musicale di diritto pubblico, in sostituzione dell'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Pierluigi da Palestrina di Cagliari, Teatro comunale di Firenze - istituzione di diritto pubblico, in sostituzione dell'Ente autonomo teatro comunale di Firenze, Teatro dell'opera di Genova - istituzione di diritto pubblico, in sostituzione dell'Ente autonomo teatro dell'opera di Genova, Teatro alla Scala di Milano - istituzione di diritto pubblico, in sostituzione dell'Ente autonomo teatro alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli - istituzione di diritto pubblico, in sostituzione dell'Ente autonomo teatro San Carlo di Napoli, Teatro Massimo di Palermo - istituzione di diritto pubblico, in sostituzione dell'Ente autonomo teatro Massimo di Palermo, Teatro dell'Opera di Roma - istituzione di diritto pubblico, in sostituzione dell'Ente autonomo teatro dell'Opera di Roma, Teatro regio di Torino - istituzione di diritto pubblico, in sostituzione dell'Ente autonomo teatro regio di Torino, Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste - istituzione musicale di diritto pubblico, in sostituzione dell'Ente autonomo teatro Giuseppe Verdi di Trieste, Teatro la Fenice di Venezia - istituzione musicale di diritto pubblico, in sostituzione dell'Ente autonomo teatro la Fenice di Venezia, Teatro Arena di Verona - istituzione musicale di diritto pubblico, in sostituzione dell'Ente autonomo Arena di Verona

È parimenti riconosciuta l'Istituzione dei concerti di Santa Cecilia di Roma - istituzione musicale di diritto pubblico, in sostituzione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti

#### ART 18

##### *(Strutture semistabili)*

Con l'entrata in vigore della presente legge sono già riconosciuti, ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, strutture musicali semistabili, i teatri di tradizione e le Istituzioni concertistico-orchestrali, riconosciuti ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800

La commissione centrale per la musica stabilirà i criteri per il riconoscimento di nuove strutture musicali semistabili

ART 18-bis

*(Associazioni concertistiche di particolare importanza)*

Con l'entrata in vigore della presente legge sono già riconosciute ai sensi dell'articolo 10 secondo comma associazioni concertistiche di particolare interesse l'Accademia filarmonica romana di Roma, l'Associazione aquilana di concerti « Barattelli » de L'Aquila, l'Associazione Amici della musica di Perugia, l'Associazione siciliana amici della musica di Palermo, la Gioventù musicale d'Italia di Milano, l'Istituzione universitaria dei concerti di Roma, l'Unione musicale di Torino

ART 19

*(Cessazione organi Enti lirico-sinfonici)*

Fermo restando quanto fissato dal precedente articolo 17, le gestioni e gli organi collegiali degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, di cui all'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, vengono a cessare a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge

Entro lo stesso termine il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la commissione nazionale per la musica, decreta la trasformazione degli enti e delle istituzioni di cui sopra in istituzioni musicali stabili, promuovendo contestualmente gli atti necessari per la nomina degli organi, previsti per dette istituzioni dall'articolo 8 della presente legge

Per la definizione delle situazioni economiche e patrimoniali relative alle gestioni degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, di cui al primo comma, il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina un commissario liquidatore nelle persone dei sindaci-presidenti in carica, con mandato massimo di sei mesi

ART 20

*(Sistemazione passività pregresse)*

Il Ministero del turismo e dello spettacolo e il Ministero del tesoro, determinano i singoli disavanzi degli enti auto-

nomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate alla data del

Le strutture musicali, semistabili hanno il compito di promuovere e agevolare le attività musicali che si svolgono nel territorio delle rispettive province soprattutto nei centri minori

ART 21

*(Accantonamento di fondi per la creazione delle strutture stabili)*

Per la costituzione di strutture musicali stabili nelle regioni che ne sono provviste, una aliquota del 5 per cento sul fondo nazionale per la musica è accantonata in conto capitale in ciascun esercizio finanziario, a partire dal 1977, per un massimo di sei esercizi consecutivi

ART 22

*(Disposizioni finanziarie)*

Per il primo biennio di applicazione della presente legge, il fondo nazionale per la musica di cui all'articolo 11 è fissato in lire 100 miliardi annui così ripartiti

il 2,5 per cento per l'erogazione del contributo di cui all'articolo 14, penultimo comma,

il 5 per cento è destinato per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 21,

il 17,5 per cento è destinato per finanziare le manifestazioni musicali promosse da soggetti previsti dall'articolo 7, con esclusione delle strutture musicali stabili,

il 75 per cento è destinato per finanziare le attività promosse dalle strutture musicali stabili

ART 23

*(Copertura)*

Alla copertura finanziaria della presente legge si provvede

a) per lire 100 miliardi di cui all'articolo 22, quanto a lire 74 881 218 000 con lo stanziamento del capitolo 2563 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per il 1978, a lire 17 miliardi e 500 milioni con gli stanziamenti

previsti nei capitoli 2562 (per il 60 per cento) e 2566 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per il 1978 e quanto a lire 7 618 782 000 mediante riduzione, per pari importo, del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso di cui allo specifico capitolo del Ministero del tesoro per il 1978,

b) per lire 10 miliardi di cui all'articolo 15 (credito musicale) mediante riduzione, per pari importo, del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso, di cui allo specifico capitolo del Ministero del tesoro per il 1978

Il Ministero del tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

ART 24

*(Abrogazioni)*

È abrogata ogni legge o disposizione incompatibile con la presente legge